

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

81.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDI

DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:
Attuazione della politica mineraria (913-ter)	985	PRESIDENTE 1005
PRESIDENTE	985, 987, 988, 990, 991, 992 993, 994, 996, 999, 1000, 1001, 1002 1003, 1005	
BALESTRACCI NELLO	990	
BOGGIO LUIGI	1003	
CERRINA FERONI GIAN LUCA	988, 990 997, 999, 1000	
DUJANY CESARE	990, 1002, 1004	
FONTANA GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	989, 990, 991, 994	
FRASNELLI HUBERT	987, 990	
LAFORGIA ANTONIO	998, 1004	
MARTINAT UGO	998, 1003	
POSTAL GIORGIO	1001, 1002	
REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	992, 993, 996, 998, 1000 1002, 1003	
SPINI VALDO, <i>Relatore</i>	985, 988, 989, 990, 991 992, 993, 994, 996, 998, 999 1000, 1001, 1002, 1003, 1004	
TESSARI ALESSANDRO	994, 1005	
		La seduta comincia alle 12,10.
		ARISTIDE TESINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione della politica mineraria (2913-ter).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione della politica mineraria ».
		L'onorevole Spini ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.
		VALDO SPINI, <i>Relatore</i> . Innanzi tutto desidero rilevare come il Comitato ristretto abbia lavorato con un ritmo ser-

rato e si sia confrontato sia con le regioni interessate, sia con i sindacati, che con le associazioni minerarie.

Al riguardo vi sono state consultazioni ampie. Del resto i nostri lavori sono stati confortati dalla notizia di poter proseguire in sede legislativa, in Commissione industria, il seguito di questa discussione. Questa procedura ci ha consentito di esaminare in maniera più approfondita il disegno di legge, rispetto al testo che era stato approvato dal Senato; su alcune modifiche si è trovata l'unanimità, mentre per altre proposte sarà decisivo il voto della Commissione.

Il primo punto che abbiamo considerato è stato quello di una migliore definizione della legge soprattutto in rapporto alle competenze regionali (sia delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale), quindi abbiamo richiamato esplicitamente la competenza regionale per alcuni punti in particolare, conformemente al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che ha approvato le nostre modifiche all'articolo 1.

Conseguentemente, anche l'articolo 4 è stato modificato, per salvaguardare, formalmente, le competenze in materia mineraria delle regioni a statuto speciale, e questo nel tentativo di evitare confusioni.

Altre modifiche che il Comitato ristretto propone riguardano una più chiara delineazione degli aspetti relativi ai programmi; in particolare in alcuni articoli abbiamo ritenuto di formalizzare con più chiarezza che i contributi dovranno riguardare le prestazioni dei programmi stessi.

Un altro aspetto che desidero sottolineare — e che ha permesso la discussione in sede legislativa di questo provvedimento — riguarda l'abrogazione di due articoli che comprendevano una delega, gli articoli 20 e 21 del progetto originario, relativi alla materia di polizia mineraria. Ritirati questi due articoli da parte del Governo, abbiamo pensato di poter comunque procedere, in una forma che evitasse la delega, ad alcune modifiche che fossero di sostegno e conforto per quan-

to riguarda l'attuazione pratica di questa politica, perché avremmo potuto trovarci in Commissione in difficoltà rispetto ad alcuni regolamenti passati. Per quanto riguarda il campo di intervento finanziario della legge, il Comitato ristretto ha ritenuto, confortato dal Governo, di allargarlo a quei casi in cui nel biennio precedente, 1980-1981, il CIPI avesse fatto obbligo alla SAMIM-ENI di compiere taluni interventi in materia mineraria, indicando esplicitamente la loro copertura nella presente legge che, com'è noto, era stata presentata dal Governo addirittura nella precedente legislatura.

Abbiamo quindi pensato che fosse doveroso riconoscere queste aspettative, anche se pregresse.

Per quanto attiene al finanziamento il Governo, su parere della Ragioneria, ha dovuto riformulare l'articolo 22 che finanzia il provvedimento in quanto la Ragioneria ha decurtato l'importo ritenendo che fossero disponibili fondi per questa legge di politica mineraria, un provvedimento che doveva riguardare il 1981-1985 e che sta scivolando al 1982.

Il lavoro che abbiamo svolto in sede di Comitato ristretto, le cui linee generali sono quelle della ricerca di base e operativa, penso che possa essere stato utile e non in contraddizione con quello fatto al Senato e ritengo che anche l'altro ramo del Parlamento possa recepire questo provvedimento così come è stato modificato. Esso infatti è più chiaro e definito, e non si è avuta alcuna intenzione di sovvertire un testo che già aveva trovato al Senato un largo consenso e che era stato approvato da tutti i gruppi. Non riteniamo pertanto di avere allungato troppo l'iter della legge, una legge che si presentava complessa sotto tanti punti di vista, costituzionali ed economici e, come è stato detto nella relazione, una legge che intende invertire la tendenza al fallimento dell'attività del nostro paese in questo campo, tendenza che è stata drammatica negli anni precedenti. Desidero infine, come relatore, sottolineare l'importante collaborazione dei funzionari che ci hanno fornito il loro sup-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

porto tecnico e ci hanno consentito di procedere sui punti più controversi dell'articolato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

HUBERT FRASNELLI. Desidero esprimere un giudizio fortemente critico sul testo che ci è stato preannunciato dal relatore, e che deriva dai lavori del Comitato ristretto. È necessario, a mio avviso, parlare in termini precisi e chiari di questo disegno di legge, che così come è stato concepito rappresenta una aggressione alle istituzioni regionali a statuto speciale.

Ricordo brevemente ai colleghi che attualmente sono due le regioni a statuto speciale con competenza primaria nella materia in questione, cioè la Sicilia e la Sardegna; vi sono due province autonome, quelle di Trento e Bolzano, che pure hanno competenza primaria in questa materia, vi è infine la regione Friuli-Venezia Giulia con competenza secondaria, e la regione Valle d'Aosta con competenza integrativa.

I limiti della potestà legislativa sono fissati dagli statuti stessi, che sono diretti all'applicazione di principi costituzionali. Brevemente ricordo che questi limiti, per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, sono riportati nell'articolo 4 del decreto presidenziale n. 670, che chiaramente si riferisce alla potestà di emanare norme in particolari materie. Non si tratta di limiti ai quali ci si riferisce in questa legge, e che sono quelli contenuti nell'articolo 11 della Costituzione. A tal riguardo ricordo la sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 1982 che stabilisce che i limiti dei principi fondamentali stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione, non sono estensibili alla legislazione esecutiva delle regioni a statuto speciale.

Per questo motivo mi rivolgo in particolare ai colleghi siciliani e sardi, affinché vogliano approvare gli emendamenti che sin da ora preannuncio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di adottare come testo-base quello elaborato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio-decreto 29 luglio 1928, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1977, n. 616.

Sono fatte inoltre salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma il seguente:

« Nel termine regioni a statuto speciale non è ricompresa la regione Trentino-Alto Adige, ove la competenza in materia mineraria viene svolta dalle province autonome di Trento e Bolzano ».

Lo dichiaro inammissibile; aggiungo che il Comitato ristretto ha già previsto che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e quindi delle province autonome di Trento e Bolzano.

VALDO SPINI, *Relatore*. Anch'io non capisco la ragione dell'emendamento, perché se non esistono conflitti di competenza tra la regione Trentino-Alto Adige e le singole province di Trento e Bolzano in materia di miniere l'articolo è già sufficientemente chiaro e non si presta ad equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281 individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo, così come dal successivo articolo 3, perché, come abbiamo già detto in sede di Comitato ristretto, non ci convince l'impalcatura e l'impianto della programmazione. Avremmo preferito una soluzione analoga a quella del Piano energetico nazionale, ossia un programma del ministro dell'industria che contenesse obiettivi, quantità e azioni e poi l'approvazione di questo, con le eventuali integrazioni, da parte del CIPE, considerando l'importanza della politica mineraria e le sue implicazioni di carattere industriale. Si è ovviato a questa nostra riserva con una riduzione dei tempi previsti dalla legge stessa; ma ciò pare insufficiente, anche perché bisogna tener conto che l'articolo 2 è fondamentale perché assegna al CIPE la definizione delle sostanze minerarie di rilevante interesse nazionale da cui dipende l'intero sistema dei contributi e sarebbe stato preferibile che questa definizione fosse avvenuta per legge. Non abbiamo formalizzato un emendamento in proposito per non allungare l'iter del provvedimento. Comunque dichiariamo la nostra astensione su questo articolo.

VALDO SPINI, *Relatore*. Condivido le esigenze del gruppo comunista. Siamo stati necessitati a questa procedura dalle leggi che regolamentano il settore industriale minerario. Abbiamo cercato di ovviare a questa procedura stabilendo dei tempi molto ristretti; purtroppo tutto il meccanismo e l'impianto delle procedure non era modificabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto.

ART. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro 3 mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

- a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, non sul fondo e sottofondo marino della taforma continentale;
- b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
- c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1 è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

L'onorevole Hubert Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al penultimo e all'ultimo comma le parole: « o i competenti organi delle regioni a statuto speciale ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'introduzione di questo emendamento.

GIOVANNI FONTANA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e lo artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Frasnelli, parere contrario del relatore e del Governo.

(È respinto).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al penultimo comma la parola: « pronuncia », con la seguente: « pronunciano ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

NELLO BALESTRACCI. Personalmente capirei di più la soppressione, sempre al penultimo comma, della formulazione: « sentiti i competenti organi ».

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'articolo 3 in generale riguarda il conferimento di permessi; il penultimo comma riguarda la valutazione dei progetti, valutazione di ordine tecnico.

HUBERT FRASNELLI. Vorrei ricordare che per quanto riguarda gli emendamenti presentati nel corso della discussione — in riferimento all'articolo 94 del Regolamento, secondo comma — e che riguardano maggiori spese o diminuzione di entrate, non si può procedere alla votazione se non sia stato preventivamente dato il parere della Commissione bilancio, nonché quello della I Commissione affari costituzionali. Ritengo che questo sia il caso degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha già espresso il parere, che è favorevole a condizione che siano salvaguardate le competenze delle regioni speciali, così come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, e dal terzo comma dell'articolo 4. La stessa Commissione ha raccomandato altresì di dare maggiore risalto e precisazione all'intera formulazione del testo in questione, cosa che è stata fatta durante i lavori del Comitato ristretto. Circa la questione che debbano essere sentiti i competenti organi delle regioni ordinarie, la I Commissione affari costituzionali non ha avuto nulla da eccepire, esprimendo così, a mio avviso, il proprio parere.

HUBERT FRASNELLI. Voglio lamentare il fatto che si siano posti in votazione degli emendamenti senza aver prima chiesto su di essi il parere della I Commissione affari costituzionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 94 del rego-

lamento. Infatti il parere della I Commissione che è stato letto dal presidente si riferiva soltanto al testo della sede referente e non a quello della sede legislativa.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Dujany ?

VALDO SPINI, *Relatore*. Desidero far rilevare che il Comitato ristretto dopo una attenta riflessione si è pronunciato a favore del mantenimento del termine (al singolare) « si pronuncia » proprio per il rispetto di quelle competenze delle regioni a statuto speciale, che devono essere sancite con chiarezza nella normativa in discussione. Rispettosi come siamo delle competenze delle regioni a statuto speciale, e delle province autonome, che si articolano in modo differente l'una dall'altra, è chiaro che nell'ambito di questo pronunciamento non rientrano quelle regioni la cui competenza è primaria. Negli altri casi abbiamo voluto specificatamente indicare « competenti organi delle regioni a statuto speciale ». Sono quindi a favore del mantenimento del testo originale.

GIOVANNI FONTANA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e lo artigianato*. Il Governo è contrario allo emendamento in questione per le ragioni espresse dal relatore.

CESARE DUJANY. Insisto sul mio emendamento, preannunciando che voterò favorevolmente allo stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Dujany, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto.

ART. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatistiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerali di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale o alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od ef-

fettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'inciso del terzo comma: « e qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle rispettive competenze ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Sono contrario, anche perché la Commissione affari costituzionali ci ha prescritto di adeguarsi a quanto previsto nell'articolo 1.

GIOVANNI FONTANA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e lo artigianato*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (E respinto).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento.

Al terzo comma dell'articolo sostituire le parole: « qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze », con le seguenti: « nell'ambito delle regioni a statuto speciale nella ricerca di base è svolta in conformità con le prescrizioni dei rispettivi statuti ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Dujany al terzo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « o i competenti organi delle regioni a statuto speciale ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Mi richiamo alla dichiarazione precedentemente fatta sul rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e mi dichiaro contrario all'emendamento.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Frasnelli non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara » con le seguenti: « o - nei rispettivi territori - i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiarano ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento per le ragioni precedentemente dette.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Dujany non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'inciso: « o i competenti organi delle regioni a statuto speciale ».

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

VALDO SPINI, *Relatore*. Esprimo su questo emendamento parere contrario per gli stessi motivi detti precedentemente.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Frasnelli non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara » *con le seguenti:* « o, nei rispettivi territori, i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiarano ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Dujany non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda sospendo la seduta fino alle 18,30.

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 18,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli 7 ed 8, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo del Comitato ristretto.

ART. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura nel testo del Comitato ristretto.

ART. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumenti della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al quarto e sesto comma le parole: « o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori di intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale ».

VALDO SPINI, *Relatore*. L'emendamento mi sembra inutile anche perché si tratta di un contributo statale. Esprimo quindi parere negativo.

GIOVANNI FONTANA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Frasnelli, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

ALESSANDRO TESSARI. Signor presidente, chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 41 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Desidero protestare per il modo con cui la Presidenza della Camera ha interpretato l'articolo 30 del regolamento, un modo che io ritengo assurdo e scandaloso, nel senso che ha autorizzato le Commissioni in sede legislativa a proseguire la propria attività contemporaneamente ai lavori di Assemblea. Dovendo io intervenire in aula, le chiedo, signor presidente, di volermi pertanto considerare presente in questa Commissione anche dopo che me ne sarò andato.

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, lei ha già posto la questione in aula e il presidente di turno le ha già risposto. Continuiamo pertanto i nostri lavori.

Poiché agli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di pro-

duzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

(È approvato).

ART. 11.

Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonché, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazio-

ne - ivi comprese le sfere infrastrutturali - delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti, ristrutturazioni e ammodernamenti devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integra-

zioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma sopprimere l'inciso: « o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori di intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale ».

VALDO SPINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento per i motivi che ho precedentemente esposto.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Frasnelli non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

(È approvato).

ART. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma

del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Gli onorevoli Boggio e Cerrina Feroni hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 15:

dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Il mantenimento in fase produttiva e la riattivazione di miniere, la cui coltivazione dia luogo a perdite di gestione possono essere deliberate solo a fronte di programmi di risanamento presentati dal concessionario con indicazione degli obiettivi degli investimenti delle azioni e dei tempi necessari.

alla fine del terzo comma aggiungere le seguenti parole: sulla base dei conti economici di esercizio e dello stato di avanzamento del programma di cui al secondo comma, presentati dal concessionario per ogni singola miniera;

dopo il penultimo comma aggiungere il seguente:

Ove il concessionario non rispetti gli impegni contenuti nel programma di risanamento, la delibera CIPI di cui al primo comma si intende revocata ed il concessionario è dichiarato decaduto dal titolo minerario. La decadenza dal titolo può essere altresì dichiarata quando la coltivazione e la riattivazione della miniera sia necessaria per motivi strategici o di economia generale del paese e il concessionario non presenti un adeguato piano di risanamento. In tali casi gli enti pubblici nazionali possono esercitare il diritto di subentro con priorità rispetto ad ogni altra domanda.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'articolo 15 prevede la possibilità del mantenimento in fase produttiva o di riattivazione di miniere, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, con il ripianamento di queste perdite interamente a carico del bilancio dello Stato, fissando poi le procedure per l'erogazione dei relativi contributi. Così come è formulato questo articolo è poco convincente consi-

derato, tra l'altro, che i tempi previsti per questo ripianamento delle perdite gestionali possono arrivare fino a cinque anni. Con i nostri emendamenti tendiamo a collegare questo provvedimento, che può rendersi necessario soprattutto in una fase in cui non è ancora avviata pienamente un'attività di ricerca di base operativa, al risanamento e alla ristrutturazione di queste miniere. Si tende cioè a fare in modo che questi cinque anni previsti di ripianamento delle perdite di gestione costituiscano una fase di transizione necessaria per approdare poi a un sostanziale pareggio di bilancio, al risanamento e alla produttività delle miniere stesse. Con il primo emendamento si prevede che il mantenimento in fase produttiva e la riattivazione di miniere, la cui coltivazione dia luogo a perdite di gestione, possono essere deliberate solo a fronte di programmi di risanamento presentati dal concessionario con l'indicazione degli obiettivi degli investimenti delle azioni e dei tempi necessari. Con il secondo emendamento si introduce anche il principio dello stato di avanzamento del programma e non solo del conto economico di esercizio. Con il terzo emendamento si tenta di dare una risposta nell'ipotesi in cui il concessionario rifiuti di presentare il programma di risanamento e vi sia l'esigenza del mantenimento in esercizio comunque della miniera per motivi strategici per cui al titolare concessionario dichiarato decaduto possono subentrare gli enti pubblici nazionali. Vorrei conoscere l'opinione del relatore e del Governo su queste proposte di modifica poiché so che vi sono posizioni diverse su questo problema.

VALDO SPINI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto ricordo che non abbiamo aderito a questi emendamenti per una semplice considerazione. Debbo ribadire che l'articolo 15 è chiaramente di carattere transitorio, in attesa, si dice, che si avviino le linee di politica generale stabilite dal CIPE. Pertanto si è ritenuto di non compromettere la situazione lasciando aperte alcune miniere addossando la perdita di esercizio al Ministero dell'industria.

Se questa è la *ratio* dell'articolo è impensabile che si possano commisurare i contributi al piano di risanamento del concessionario. Ecco perché sono contrario all'emendamento: perché esso si riferisce ad una serie di norme che sono collegate tra loro. Desidero, inoltre, rilevare come l'articolo 15 preveda che il ministro dell'industria, con decreto da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci. Mi sembra, pertanto, che le norme in esame già prevedano strumenti capaci di assicurare una certa razionalità del conto economico.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e artigianato*. Il Governo si associa alle considerazioni esposte dal relatore.

UGO MARTINAT. Voterò a favore di questo emendamento perché non condivido lo spirito del provvedimento in discussione, riservandomi di motivare più ampiamente questa mia posizione in sede di dichiarazioni di voto sull'intero articolato.

ANTONIO LAFORGIA. Desidero sottolineare alcuni aspetti che sono messi in evidenza dall'emendamento presentato dal collega Cerrina Feroni.

In linea di principio non sono contrario all'esigenza di legare l'erogazione di interventi pubblici ad una impostazione di programmazione, come appunto nel caso delle fattispecie regolate dall'articolo 15.

La previsione di un meccanismo che offra certe garanzie, disponendo che la concessionaria presenti un programma di risanamento, mi pare cosa corretta, tuttavia esso potrebbe finire per rendere difficilmente praticabile la via indicata dall'articolo 15 in esame. Mi rivolgo, pertanto, ai presentatori dell'emendamento, per chiedere loro se non sia il caso di prevederne una diversa formulazione, al fine di evitare il pericolo di cui ho parlato senza rinunciare alla fissazione di determinate

garanzie. Si tratta, a mio parere, di studiare una formula che accentui le precauzioni già previste dal testo in discussione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Siamo disponibili a prendere in considerazione l'opportunità di rivedere il testo dei nostri emendamenti solo nel caso in cui vi sia una reale disponibilità da parte del relatore e degli altri gruppi ad accoglierne nella sostanza il contenuto.

VALDO SPINI, *Relatore*. Mi sembra che la proposta avanzata dall'onorevole Laforgia sia degna di essere presa in considerazione.

Mi spiace che non ci sia intesi con l'onorevole Cerrina Feroni circa il fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione in cui le concessionarie tendono ad andarsene. Ritengo che, se non si vuole vanificare interamente il contenuto dello articolo 15, si possa esclusivamente procedere ad un rafforzamento di certe garanzie, prevedendo che la proposta del ministro al CIPI sia estremamente circostanziata e motivata con riferimento alle ipotesi di risanamento.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione l'emendamento Cerrina Feroni, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 15.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di

quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività. Il CIPI può altresì prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli polimetallici.

(*È approvato*).

ART. 17.

Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma terzo, punto b), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimento-logico di dettagli;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

La direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

(*È approvato*).

ART. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

(È approvato).

ART. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-bis.

Sono abrogati gli articoli 185, 186, 187, 188, 202 secondo e terzo comma, 249 primo comma, 266, 268, 265 secondo comma, 282, 364 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma successivo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con propri decreti, norme regolamentari per la disciplina della materia, di cui agli articoli abrogati nel primo comma.

Restano in vigore le sanzioni previste dall'articolo 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

GIANLUCA CERRINA FERONI. Vorrei pregare il Governo di ritirare questo articolo aggiuntivo che riguarda una materia compresa negli ultimi due articoli, che abbiamo deciso di stralciare, conte-

nenti la delega. Non ci sentiamo, in questo momento, in grado di esprimere un giudizio serio su questa proposta, oltre al fatto che l'impostazione seguita mi pare che espropri il Parlamento dal diritto di classificare i principi in base ai quali la delega viene concessa.

Tuttavia, se il Governo non volesse accedere all'invito di ritirare l'articolo, ci vedremmo costretti a chiedere una sospensione della seduta, in ciò contravvenendo alla volontà, più volte espressa, di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

VALDO SPINI, *Relatore*. Ritengo che la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo troverebbe una collocazione più adeguata nel disegno di legge che risulta dallo stralcio degli articoli 20 e 21 del provvedimento in esame. Pertanto, se tutti i gruppi si impegnano a portare avanti con sollecitudine l'iter di quel disegno di legge, il relatore considererebbe questa la soluzione migliore.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non pone alcuna pregiudiziale ideologica alla base della sua proposta, ma desidera soltanto sottoporre alla Commissione l'esigenza di rivedere norme ormai superate dal punto di vista tecnologico. Poiché, però, mi è parso di cogliere l'impegno comune a procedere rapidamente a tale revisione, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1981-1985:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981;

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 135 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1981 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-1986:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980 lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

VALDO SPINI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Frasnelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 20-bis.

«L'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di finanziamento relative all'intervento dello Stato in materia segue la procedura prevista dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

GIORGIO POSTAL. Lo statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano prevede meccanismi finanziari molto particolari per quanto riguarda l'intervento dello Stato in materie sulle quali le province autonome hanno competenza primaria. Si tratta di un meccanismo definito dall'articolo 78 dello Statuto che prevede tutta una serie di parametri per la definizione delle quote da attribuire alle province e tali quote vengono inserite nel bilancio delle province stesse.

Ci è dunque sembrato opportuno, per evitare confusioni o conflitti di competenza richiamare queste norme proprio per-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

ché tutta una serie di interventi previsti da questa legge vanno in ogni caso a toccare materie su cui le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria. Il richiamo forse non sarebbe necessario, però, per evitare — come già è capitato per altre leggi — conflitti di competenza fra le province autonome e lo Stato, riteniamo che l'emendamento possa avere una utilità.

CESARE DUJANY. Voterò a favore dell'articolo aggiuntivo, poiché il rapporto finanziario tra lo Stato e le regioni, anche quelle a statuto speciale, è diverso per le province autonome di Trento e Bolzano.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo richiamo mi sembra superfluo.

VALDO SPINI, *Relatore*. Anche a mio parere si tratta di un richiamo superfluo, eventualmente andava proposto quando si parlava di procedure. Prego il collega Frasnelli di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 20 presentato dal Governo.

(*E approvato*).

GIANLUCA CERRINA FERONI. A mio avviso l'emendamento aggiuntivo di un articolo presentato dal collega Frasnelli è improponibile ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento. In effetti, proporre questo articolo significa modificare le procedure già approvate nei precedenti articoli, relative ai singoli capitoli di spesa. Prego quindi di valutare l'ammissibilità di tale emendamento.

VALDO SPINI, *Relatore*. Insisto affinché il collega Frasnelli voglia ritirare questo emendamento, sul quale non mi sembrerebbe utile votare contro o a favore.

GIORGIO POSTAL. Richiamo l'attenzione della Commissione su questa proposta che mi sembra, invece, particolarmente opportuna; si tratta infatti esclusivamente, di un richiamo a procedure relative a meccanismi finanziari, che si caratterizzano con elementi propri nelle province autonome di Trento e Bolzano. Siccome il nostro emendamento si riferisce agli aspetti finanziari, al rapporto finanziario tra Stato e regioni, riteniamo che questa sia la collocazione idonea.

PRESIDENTE. Ritengo che questo emendamento sia da considerare precluso. Comunque, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, chiedo alla Commissione di pronunciarsi in proposito. Pongo pertanto in votazione la proposta di considerare precluso l'emendamento Frasnelli.

(*E approvata*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

VALDO SPINI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(E approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Boggio, Cerrina Feroni e Brini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria della Camera dei deputati,

considerato che l'ANIC del gruppo ENI partecipa alla Società sali potassici Ispea-Italkali, con una quota azionaria del 3 per cento,

invita il Governo

ad esaminare l'opportunità di un trasferimento delle quote ANIC alla Società Sammim, capo settore del comparto minerario dell'ENI, per una migliore politica di coordinamento e di valorizzazione delle risorse minerarie, per poi riferire in Parlamento.

(2913/12/1) « BOGGIO, CERRINA FERONI, BRINI ».

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spini, Balestracci e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria della Camera dei deputati,

invita il Governo

al rispetto degli impegni assunti sulla questione delle miniere dell'isola d'Elba, in sede di accordi raggiunti presso il Ministero delle partecipazioni statali il 7 gennaio 1982, e lo impegna a riferire in Parlamento entro il 30 settembre 1982.

(2913/12/2)

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

LUIGI BOGGIO. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in discussione, in quanto esso tende al recupero di un vistoso ritardo relativamente ad un settore fondamentale per l'economia del nostro paese, che fino ad oggi è stato trascurato dai Governi che si sono via via succeduti.

Il provvedimento avvia una politica di più razionale utilizzazione delle materie prime del settore minerario ed individua obiettivi per quanto riguarda la ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché indirizzi per la ricerca operativa e la promozione scientifica nel settore minerario.

Desidero, inoltre, formulare l'auspicio che il ministro dell'industria, considerato quanto emerso dalla discussione avvenuta in sede di Comitato ristretto e di Commissione, instauri, sia per quanto riguarda le scelte programmatiche sia per quanto riguarda la gestione, rapporti corretti con le regioni interessate, al fine di evitare conflitti di competenza e stravolgimenti nell'interpretazione delle norme che ci avviamo ad approvare. Con riferimento a tale aspetto, devo dire che la nostra Commissione ha corretto entro certi limiti l'impostazione del testo approvato dal Senato, che in alcuni casi prevedeva l'espropriazione di poteri e di competenze spettanti alle regioni.

Devo anche rilevare che noi siamo preoccupati circa la fase di applicazione di questo provvedimento, in considerazione del voto contrario espresso dalla maggioranza al nostro emendamento all'articolo 15. Confidiamo, tuttavia, che vi sarà da parte del Governo un'interpretazione corretta dell'articolo.

Con queste precisazioni, ribadisco che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

Ugo MARTINAT. Il Movimento sociale italiano-destra nazionale sottolinea da tem-

po la necessità che il Governo predisponga una legge-quadro per la politica mineraria.

Nel merito, debbo dire che il provvedimento in esame mi lascia alquanto perplesso, in primo luogo perché si tratta, a mio avviso, a tutti gli effetti di una legge-delega, poiché essa delega al CIPI, al Ministero, al CIPES tutta una serie di iniziative che dovranno essere assunte dall'Amministrazione dell'industria o dagli altri organi e che verranno controllate dal Parlamento solo ad un anno di distanza; di fatto, pertanto, si tratta di una legge che trasferisce al Governo amplissimi poteri.

Il secondo e determinante elemento di perplessità, quello per il quale voteremo contro questo provvedimento, consiste nel fatto che si assegnino dei fondi ad un ente che è diretta emanazione dell'ENI quando, come è noto, negli ultimi tempi questo è stato coinvolto in scandali clamorosi, come quello dell'accordo ENI-Petromin.

CESARE DUJANY. Mi asterrò dalla votazione di questo provvedimento perché esso, che avrebbe dovuto essere una legge-quadro ed una legge di principio, è guidato sostanzialmente da una filosofia di centralismo e di dettaglio che non condivido; dettaglio e tipo di filosofia che tendono a dare al Ministero dell'industria più la funzione di organismo burocratico che con quella di organismo stimolatore e coordinatore della ricerca e della produzione.

In secondo luogo, i rapporti con le regioni a statuto speciale mi paiono in alcune parti del provvedimento delineato in modo confuso e tali da limitare le competenze delle regioni stesse in sede di applicazione, dando luogo a conflitti di competenza, malgrado apprezzabili dichiarazioni interpretative fatte in questa Commissione, dichiarazioni che, a mio avviso, sono in contraddizione con la lettera della legge in esame.

ANTONIO LAFORGIA. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore di que-

sto disegno di legge di attuazione della politica mineraria. Lo farà perché è convinto che esso rappresenti un importante passo in avanti nel tentativo di colmare un vuoto particolarmente grave nella strategia economica complessiva del paese, vuoto costituito, appunto, dalla mancanza di norme precise di riferimento in base alle quali fosse possibile realizzare una strategia complessiva di utilizzazione e valorizzazione delle risorse minerarie del paese ai fini dello sviluppo economico generale dello stesso.

Abbiamo accentuato la caratterizzazione della legge anche rispetto ai meccanismi di incentivazione dell'attività mineraria e ritengo che il risultato sia apprezzabile. In questo quadro va visto anche lo sforzo che, insieme con altre forze politiche, abbiamo compiuto per coordinare il ruolo ineliminabile dello Stato con le competenze che le regioni a statuto speciale hanno e che sono state riconosciute in vari punti della legge.

Mi pare non siano giustificabili alcune preoccupazioni che sono state sollevate nella fase finale di esame del provvedimento, risultando chiaro dal testo che ci accingiamo a votare come le prerogative, i compiti che le regioni a statuto speciale in particolare modo hanno siano salvaguardati nel quadro generale degli interessi nazionali che sono ovviamente da tutelare.

In quest'ottica va visto tutto l'articolato ed anche le innovazioni introdotte rispetto al testo licenziato dal Senato. In conclusione, nel ribadire il nostro voto favorevole, vorrei esprimere l'auspicio che il provvedimento in esame possa costituire un valido sostegno alla politica mineraria del nostro paese e ciò al fine di uno sviluppo economico complessivo della comunità nazionale.

VALDO SPINI, *Relatore*. Già nella mia relazione introduttiva avevo evidenziato alcuni elementi di critica nei confronti del testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Nel corso dell'esame del provvedimento, una parte di queste critiche è stata accolta ed ha portato a

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

miglioramenti anche riguardanti una più accurata definizione dei poteri e delle prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Malgrado il provvedimento che ci accingiamo a votare non rispecchi *in toto* il contenuto della proposta di legge socialista, riteniamo comunque che debba prevalere l'esigenza che il Governo sia messo tempestivamente in condizione di avere uno strumento che gli consenta di agire per una inversione di tendenza. Per questo motivo il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

ALESSANDRO TESSARI. Desidero che venga posto a verbale che non parteciperò alla votazione finale del provvedimento in segno di protesta, poiché la Presidente della Camera ha consentito ed autorizzato la contemporaneità dei lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Attuazione della politica mineraria » (2913-ter).

Presenti	33
Votanti	31
Astenuti	2
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Bonferroni, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelloni, Ceni, Cerrina Feroni, Citaristi, Ferrari Silvestro, Graduada, Grassucci, Laforgia, Manca, Marraffini, Martinat, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Pugno, Robaldo, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo, Spini, Tesini Aristide, Trebbi Aloardi e Viscardi.

Si sono astenuti:

Dujany e Postal.

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO